

COMUNE DI MODICA

Provincia Ragusa

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO**

Allegato deliberazione G.M. n. 260 del 13-11-2009

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., nonché dell'articolo 3, comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii. il conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi di cui agli articoli 2222 (contratto d'opera) e 2230 (prestazione d'opera intellettuale) del codice civile intendendosi per tali ai fini del presente regolamento:

a) gli incarichi di lavoro autonomo occasionale:

prestazioni d'opera episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma spesso con contenuto professionale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile e degli articoli 2230 e seguenti e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, che spesso si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove il contatto sociale con il Comune è sporadico e come tale, pertanto, non necessariamente riconducibile a piano o programmi del Comune; sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente;

b) gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.):

prestazioni di lavoro autonomo, che si concretino in una prestazione di opera intellettuale continuativa con coordinazione con l'organizzazione ed i fini del Comune ma senza vincolo di subordinazione; il Comune, pertanto, conserva un potere di verifica della rispondenza delle prestazioni conferite, anche ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura civile, ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale;

2. Nell'ambito degli incarichi di cui alle lettere a) e b) quelli aventi ad oggetto studio, ricerca o consulenza hanno le seguenti caratteristiche:

- incarichi di studio: quando oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- incarichi di ricerca: attività di speculazione e approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, connessa alla preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione;
- incarichi di consulenza: resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni

sottoposte dall'Ente, da parte di esperti.

3. Il contratto di collaborazione disciplina comunque la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra il committente e il contraente ed il compenso pattuito; è espletato senza vincolo di sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente non comportando obbligo di osservanza di un orario di lavoro e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del Comune.

4. Gli incarichi di lavoro autonomo possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Il titolo di studio universitario sarà in concreto individuato in relazione alla natura e caratteristiche dell'incarico, e dovrà essere costituito dal diploma di laurea magistrale (di durata quinquennale) ovvero laurea conseguita con il vecchio ordinamento o titolo superiore. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore

5. In particolare i soggetti a cui possono essere affidati tali incarichi sono:

- a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, che necessita di abilitazione o iscrizione ad albi professionali,
- b) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, che non necessita di abilitazione o iscrizione ad albi professionali,
- c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

6. Fatto salvo quanto specificatamente indicato nel successivo comma 7 del presente articolo, il presente regolamento non si applica ai seguenti incarichi, per i quali il responsabile del settore competente o responsabile di ufficio applicherà la disciplina specifica di riferimento, ove esistente:

- a. incarichi conferiti per la difesa in giudizio dell'Amministrazione;
- b. incarichi notarili;
- c. incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi disciplinati dal D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
- d. incarichi conferiti agli addetti stampa e portavoce ai sensi della legge 150/2000

- e. agli esperti delle commissioni dei concorsi indetti dal Comune in ragione della natura di munus pubblico di tali incarichi i cui compensi sono predeterminati ex lege (DPCM 23.3.95) ovvero dal Regolamento Comunale vigente in materia e per la cui individuazione vige quanto previsto nel regolamento per la disciplina delle assunzioni;
 - f. incarichi ex articolo 90 D.Lgs. n. 267/2000 e articolo 14 legge regionale n. 7/1992.
 - g. incarichi ascrivibili ai servizi disciplinati dal decreto legislativo 163/2006 (allegati IIA e IIB) e sue modifiche e integrazioni ivi compresi i servizi culturali;
 - h. incarichi conferiti nell'ambito di attività informativa e convegnistica di natura istituzionale;
 - i. incarico di componenti nuclei di valutazione e degli organismi di controllo interno.
7. Per quanto attiene agli incarichi precisati nel precedente comma 6, lettere a), b), andranno rispettati, per l'affidamento, i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza secondo le specifiche disposizioni regolamentari.
8. Fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità o esperienza, si prescinde dalle norme del presente regolamento per incarichi di studio o consulenza svolti a titolo gratuito dal collaboratore.

Articolo 2

Programmazione annuale

1. Il Comune individua annualmente, su proposta dei responsabili dei settori, i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare gli incarichi di lavoro autonomo non occasionali, quindi quelli che per loro natura siano riconducibili a piani e programmi di attività.
2. Per quanto attiene gli incarichi di collaborazione autonoma non occasionale che esorbitino rispetto alle attività istituzionali dell'Ente stabilite dalla legge, occorrerà, altresì, che essi risultino contemplati fra quelli inseriti nel programma approvato previamente dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 3, comma 55 della legge 244/2007; detto programma può essere ricompreso nel contesto della relazione revisionale e programmatica del bilancio di previsione annuale.
3. In ordine alla individuazione delle attività istituzionali si farà riferimento alla competenza generale ex articolo 3 del decreto legislativo 267/2000, oltre a quelle indicate nello statuto e nelle altre disposizioni di legge.

Articolo 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Il ricorso a rapporti di lavoro autonomo è possibile esclusivamente in presenza dei seguenti

presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alla competenza attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
 - b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione;
 - d) i compensi erogati all'incaricato devono essere proporzionati alle utilità conseguite dall'Amministrazione;
 - e) occorre aver accertato preliminarmente l'impossibilità di procurarsi all'interno dell'organizzazione comunale le figure professionali necessarie, ovvero professionalità specifiche acquisite per effetto di percorsi culturali e di attività professionali in ambiti peculiari e determinati, non rinvenibili nell'Ente.
2. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in rapporto di subordinazione con l'Ente.
3. Rimangono ferme tutte le disposizioni normative che per specifiche attività determinano i requisiti dei collaboratori.

Articolo 4

Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne

1. Prima di attivare la procedura per il conferimento dell'incarico, previa verifica motivata in ordine all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne idonee in grado di assicurare i medesimi risultati, il responsabile del settore competente individua il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, in conformità alla programmazione annuale approvata o agli atti di indirizzo comunque approvati dall'Amministrazione anche su sua proposta, ovvero in base a direttive,.
2. L'accertamento della insussistenza delle professionalità interne deve essere effettuata dal responsabile del settore cui compete l'incarico il quale ne darà atto nella propria determinazione di affidamento dell'incarico. Ugualmente darà atto, motivando, dell'impossibilità e/o non convenienza di utilizzare personale dipendente dell'Ente ma più utilmente impegnato in altre attività istituzionali che altrimenti sarebbero penalizzate dalla carenza quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in servizio. Nell'attività di accertamento invierà richiesta all'ufficio personale affinché questo, per quanto di competenza, provveda entro i successivi 10 giorni a verificare la

possibilità di utilizzare le professionalità assegnate ad altro settore o ufficio, ove esistenti. A tal fine l'ufficio personale verifica l'impossibilità di corrispondere all'esigenza di cui al comma 1 attraverso interPELLI interni tenendo conto delle mansioni esigibili e comunica formalmente la ricorribilità ad un incarico esterno di lavoro autonomo al responsabile del settore competente unitamente all'esito negativo degli interPELLI.

Articolo 5

Programmazione finanziaria dei fabbisogni

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 244/2007 e ss.mm.ii. Non rientrano in tale tetto gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono interamente finanziati da altre pubbliche amministrazioni. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal responsabile del servizio finanziario su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità contabile.

Articolo 6

Competenza per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai responsabili dei singoli settori che intendono avvalersene.

2. Essi possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dalla programmazione annuale, dal bilancio di previsione e dal piano esecutivo di gestione.

3. Nel proporre e conferire l'incarico il competente responsabile di settore dovrà specificare la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta e determina durata, luogo, oggetto e compenso per l'incarico tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato quantificato tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri anche previa ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta che deve essere proporzionale con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

Articolo 7

Procedura comparativa

1. Gli incarichi di lavoro autonomo devono essere affidati con procedura comparativa dei curricula

professionali degli esperti esterni ed eventuale successivo colloquio degli stessi. Nel caso di selezione per titoli e colloquio sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci unità; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.

2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal responsabile del settore competente.

3. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procederà il responsabile del settore competente, il quale potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno, di apposita commissione interna di tre membri composta da personale collocato nella categoria D, con segretario verbalizzante di categoria non inferiore alla C, nominata con proprio atto, e da egli presieduta, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione. Per la valutazione di incarichi che presentano particolare complessità il responsabile potrà anche individuare, quali membri della commissione, soggetti esterni qualificati in rapporto all'incarico da conferire.

4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre che il candidato:

- sia in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- goda dei diritti politici e civili;
- non abbia riportato condanne penali e non sia destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale che comportino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta ovvero la motiva esperienza nel settore per i casi di cui al comma 4 del precedente articolo 1.

5. L'avviso di selezione dovrà contenere:

- a) l'oggetto circostanziato della prestazione altamEnte qualificata riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamEnte indicati;
- b) la durata dell'incarico;
- c) il luogo dell'incarico e la modalità di realizzazione del medesimo;
- d) la struttura di riferimento e il responsabile del procedimento;
- e) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- f) i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
- g) il termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di curricula e delle relative offerte ed il termine entro cui sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso cui

- avviene la comparazione;
- h) le modalità e criteri di scelta comparativa che saranno adottati; a tal proposito il competente responsabile del settore o la commissione all'uopo costituita provvederà ad attribuire un punteggio ad ogni singolo curriculum che valuti alcuni o tutti i seguenti elementi ulteriori rispetto ai titoli di ammissibilità (vale a dire, rispetto a quelli richiesti per la presentazione):
- titoli attestanti qualificazione professionale ulteriore inerente l'oggetto dell'incarico;
 - esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
 - eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e/o sul compenso;
 - il compenso complessivo lordo previsto, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
6. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
- a. pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi;
 - b. pubblicazione sul sito web del Comune per lo stesso periodo di pubblicazione all'albo pretorio;
 - c. altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal responsabile del settore competente.
7. Il termine per la pubblicazione del bando può essere ridotto della metà (5 giorni) nel caso di particolare urgenza, adeguatamente motivata, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate in tempi ristretti.

Articolo 8

Adempimenti di trasmissione

1. Tutti gli atti di conferimento di incarichi rientranti nella disciplina dell'articolo 53, comma 14 del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., al termine dell'espletamento, sono trasmessi all'Ufficio Personale affinché provveda alla trasmissione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, sia con riguardo agli incarichi occasionali che coordinati e continuativi.

Articolo 9

Formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti

1. Al termine della procedura comparativa la graduatoria dovrà essere approvata e resa pubblica all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente per un periodo non inferiore a 10 giorni, dal responsabile del settore competente. Da tale graduatoria saranno attinti i destinatari degli incarichi esterni, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante.
2. Il contratto/disciplinare di incarico dovrà necessariamente contenere:
 - a) la tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura occasionale o coordinato e continuativo);
 - b) l'oggetto;
 - c) le modalità di esecuzione della prestazione, la tempistica/il cronoprogramma delle prestazioni da rendere;
 - d) la durata ed il luogo della prestazione;
 - e) il compenso e le modalità di pagamento dello stesso;
 - f) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - g) il foro competente in caso di controversie.
3. Il candidato che consegue il punteggio più alto è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo.

Articolo 10

Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa

1. La procedura comparativa potrà non essere effettuata, e l'incarico quindi potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare da parte del responsabile del settore, nei seguenti casi:
 - a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
 - b) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale o formativa per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità ed abilità dello stesso o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
 - d) nel caso in cui siano attestate dal responsabile del settore situazioni di particolare urgenza o

gravità imprevedibili e frutto di gravi circostanze che non consentano la necessaria programmazione e che non consentano l'espletamento della procedura comparativa e purché detti incarichi siano indispensabili per evitare danni certi e gravi all'Ente;

e) nel caso in cui la prestazione lavorativa sia contestualmente: meramente occasionale, episodica, saltuaria, non riconducibile a fasi di piano o programmi del committente e del tutto autonoma e richieda un compenso non superiore ad € 5.000 lordi ,ovvero rientri in fattispecie previste dal comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.

2. L'affidamento di incarichi in via diretta è in ogni caso sottoposto alle medesime forme di pubblicità previste per gli incarichi affidati a seguito di procedura comparativa.

Articolo 11

Comunicazione al centro territoriale per l'impiego

1. In caso di stipula o rinnovo di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa è fatto obbligo al responsabile del settore che ha adottato l'atto di trasmettere il contratto all'Ufficio del Personale, con lettera di trasmissione avente data certa, almeno una settimana prima dell'inizio della prestazione prevista nel contratto stesso, per consentire l'assolvimento, nei termini previsti, dell'obbligo di comunicazione ex articolo 1, comma 1180, legge 299/2006 al Centro territoriale per l'impiego.

2. Le stesse modalità di comunicazione devono essere rispettate in caso di cessazione anticipata della prestazione rispetto alla scadenza contrattuale, anch'essa soggetta a comunicazione ai Centri per l'impiego.

3. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del responsabile del settore che vi è tenuto ne determina la responsabilità personale per le sanzioni pecuniarie eventualmente irrogate.

Articolo 12

Trasmissione alla Corte dei Conti

1. Il responsabile del settore che ha adottato l'atto di conferimento dell'incarico, qualora si verta nelle ipotesi per le quali la normativa vigente prevede l'inoltro alla Corte dei Conti (incarichi di studio e consulenza di importo superiore ad € 5.000 - Legge 266/2005, articolo 1, comma 173), è responsabile di tale adempimento; copia della nota di accompagnamento degli atti relativi è trasmessa anche all'Ufficio Personale.

2. Nel caso di incarichi di consulenza fiduciari adottati dall'Organo Politico (articolo 90 decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., articolo 14 legge regionale n. 7/92 e ss.mm.ii) l'adempimento di cui al precedente comma è curato dal responsabile cui fanno capo gli uffici posti alle dirette

dipendenze dell'Amministrazione.

Articolo 13

Pubblicazione sul sito del Comune e altri obblighi di pubblicità

1. Il responsabile del settore che ha adottato l'atto di conferimento di un incarico di lavoro autonomo di consulenza è tenuto ex articolo 3, comma 18, legge 244/2007, dopo la stipulazione del contratto/disciplinare di lavoro autonomo e prima del suo svolgimento a provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune del provvedimento di incarico, del nominativo dell'incaricato percettore, della ragione, dell'oggetto dell'incarico, della sua durata e del relativo compenso.
2. I relativi contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito web attestata formalmente dal responsabile del settore e/o del procedimento cui fa capo la tenuta e l'aggiornamento del sito web comunale. Tale attestazione andrà allegata al contratto stipulato fra l'incaricato e il Comune committente.
3. In caso di omessa pubblicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 244/2007, la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4. La pubblicazione di cui al presente articolo riguarderà ogni incarico ricompreso nel precedente articolo 1, per il quale è previsto un compenso, ed anche gli incarichi indicati nel precedente articolo 10 ivi compresi:
 - a) gli incarichi esterni ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - b) le collaborazioni meramente occasionali;
 - c) gli incarichi di nomina politica;
 - d) gli incarichi conferiti ex articolo 90 del decreto legislativo 267/2000.
5. Sul sito web istituzionale del Comune sono inoltre pubblicati permanentemente gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico anche con riguardo ai casi di cui al precedente articolo 10, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii.; a tal fine i responsabili dei settori che hanno conferito l'incarico trasmettono i dati all'ufficio competente alla tenuta e all'aggiornamento del sito web comunale, gli elenchi semestrali di cui al precedente articolo 8.

Articolo 14

Durata del contratto e verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione bensì la sua proroga solo ove il

committente ravvisi un motivato interesse al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. La proroga va disposta anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto.

2. Il responsabile del settore che ha stipulato il contratto verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento.

3. Il responsabile del settore accerta altresì il buon esito dell'incarico ed il rispetto delle clausole contrattuali mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

4. Quando i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno non risultino conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico o siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del settore che ha stipulato il contratto può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, può risolvere il contratto per inadempienza.

5. Quando i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino solo parzialmente soddisfacenti rispetto a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, il responsabile del settore che ha stipulato il contratto può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate può procedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 15

1. Ai fini della corretta tenuta degli archivi delle prestazioni, copia di tutta la documentazione afferente i contratti e disciplinari stipulati in base al seguente regolamento è trasmessa all'Ufficio del Personale e costantemente aggiornata a cura del responsabile del settore che ha provveduto all'incarico e che si avvale dell'opera del collaboratore.

Articolo 16

Disposizioni generali e finali

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare comunale adottata riguardante la materia del conferimento degli incarichi di lavoro autonomo con esso incompatibile.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale e coordinata e continuativa.

3. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
4. Un estratto del presente regolamento sarà trasmesso a cura del Settore Personale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.